



COMUNE DI CATENANUOVA

Libero Consorzio Comunale di Enna (L.R.15/2015) già Provincia Regionale di Enna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 4 del Registro

data 23/03/2026

Oggetto: **Adesione all'accordo per gestione associata della formazione elenchi di idonei per assunzioni personale ai sensi dell'art. 3 bis, DL n. 80/2021.**

Parere espresso ai sensi dell'art. 12 della L.R. n.30/2000.

Parere in ordine alla regolarità tecnica:
Favorevole.

Il responsabile del IV settore
Domenica Zinna

Li, 21.03.2026

Parere in ordine alla regolarità contabile:
Favorevole.

Il responsabile del II settore
Dr.ssa Maria Concetta Giunta

Li,

L'anno **duemilaventisei** il giorno ventuno
del mese di gennaio alle ore 17,15 e segg., in
Catenanuova

nell'aula delle adunanze, in seguito a convocazione, si è
riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del :

☒ Sindaco

☐ Vice- Sindaco

e con l'intervento dei seguenti Sigg. Assessori

All'appello nominale risultano presenti:

	NOME E COGNOME		CARICA RIVESTITA	P	A
1	Antonio	IMPELLIZZIERI	Sindaco	X	
2	Carmelo	DI MARCO	Assessore		X
3	Nicola	LEOCATA	Assessore	X	
4	Rosaria C. F.	INGRASSIA	Vice- Sindaco	X	
5	Lucia P. C.	BARBAGALLO	Assessore	X	
TOTALE				<u>04</u>	<u>01</u>

Partecipa il Segretario Comunale, Dr. Filippo Ensabella

Il presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione n. 04 del 23/03/2026;

Visti i pareri di legge espressi ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30/2000, resi favorevoli dai resp.li dei settori interessati;

Ritenuta la proposta relativa all'oggetto meritevole di accoglimento;

A voti unanimi favorevoli espressi, dagli aventi diritto, nelle forme e nei modi di legge;

DELIBERA

☐ di approvare la entro riportata proposta di deliberazione;

☐ di dichiarare, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile.

N.B. Il presente verbale deve ritenersi manomesso allorché l'abrasione, l'aggiunta o la correzione al presente atto non sia affiancata dall'approvazione del Segretario Comunale verbalizzante.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE GIUNTA MUNICIPALE

n. 4 del 21.02.2026

Oggetto: **Adesione all'accordo per gestione associata della formazione elenchi di idonei per assunzioni personale ai sensi dell'art. 3 bis, DL n. 80/2021.**

Proponente:

L'Assessore al Ramo

[Firma]



L'ASSESSORE AL RAMO

Premesso che:

- l'articolo 3 bis del D.L. n. 80/2021 convertito in Legge n. 113/2021 consente alle amministrazioni di avere uno strumento flessibile per le assunzioni di personale a tempo indeterminato e determinato;
- tale modalità assunzionale può essere attivata sia per i profili ordinari che per quelli derivanti dalle esigenze di attuazione del PNRR;
- gli enti locali possono pertanto organizzare e gestire in forma aggregata, anche in assenza di un fabbisogno di personale, selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all'assunzione nei ruoli dell'amministrazione, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, per vari profili professionali e categorie, compresa la dirigenza, oltre che per la copertura dei posti che si rendono vacanti a causa del passaggio diretto di propri dipendenti presso altri enti (cc. 1 e 7, art. 3bis cit.);
- i rapporti tra gli enti locali e le modalità di gestione delle selezioni sono disciplinati in appositi accordi (co. 2 art. 3bis cit.);
- gli enti locali aderenti agli accordi procedono alle assunzioni, in assenza di proprie graduatorie in corso di validità, previo interpello tra i soggetti inseriti negli elenchi, ogniqualvolta si verifichi la necessità di procedere all'assunzione di personale (co. 4 art. 3bis cit.);
- gli elenchi di idonei, una volta costituiti, sono soggetti ad aggiornamento continuo, almeno una volta all'anno, al fine di mettere a disposizione degli enti locali aderenti un numero adeguato di candidati per l'assunzione in servizio. I soggetti selezionati restano iscritti negli elenchi degli idonei sino alla data della loro assunzione a tempo indeterminato, e comunque per un massimo di tre anni (co. 5 art. 3bis cit.).

Preso atto che:

- i Comuni appartenenti al Distretto Socio-Sanitario nr. 22 hanno espressamente previsto la possibilità di adesione all'Accordo il cui schema è allegato al presente atto, giusta deliberazione del Comitato dei Sindaci del Distretto Socio-Sanitario nr. 22;
- i compiti e la ripartizione delle attività unitamente alle modalità di copertura dei costi di gestione delle procedure sono regolati dal richiamato Accordo;

Ritenuto

- strategico l'obiettivo di aderire all'Accordo al fine di avvalersi delle opportunità di cui all'art.3-bis del DL n.80/2021, convertito in legge n.113/2021;
- opportuno procedere anche in quanto l'adesione all'Accordo non comporta alcun onere in capo all'Ente aderente.

Visti

- l'articolo 3 bis del D.L. n. 80/2021;
- l'articolo 15 della legge n. 241/1990 consente alle PA la conclusione di "accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";
- lo Statuto Comunale;
- l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

**PROPONE
CHE LA GIUNTA COMUNALE
DELIBERI**

Per quanto espresso nella premessa narrativa, che fa parte integrante del presente dispositivo costituendone motivazione ai sensi dell'art. 3 della l.r. n. 7/2019:

1. di approvare la pregressa narrativa, disponendo l'adesione dell'Ente all'Accordo per la gestione associata della formazione di Elenchi di Idonei per le assunzioni di personale di cui all'articolo 3 bis del d.l. n. 80/2021, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
2. di delegare la dipendente Domenica Zinna, Resp.le IV Settore alla sottoscrizione di tutti gli atti connessi e conseguenti;

ACCORDO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI E DELLE MODALITÀ
DI GESTIONE DELLE SELEZIONI UNICHE PER LA FORMAZIONE
DI ELENCHI DI IDONEI ALL'ASSUNZIONE DI FUNZIONARI ASSISTENTI SOCIALI NEI COMUNI APPARTENENTI
AL DISTRETTO SOCIO SANITARIO NR. 22
(decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, articolo 3-bis)

LE PARTI

- Per il Comune di Enna il dirigente Dott. Letterio Lipari, autorizzato con atto del....., in seguito denominato anche "ente capofila";
- Per il Comune di Calascibetta il Dott....., autorizzato con delibera Giunta n..... del, in seguito denominato anche "ente aderente";
- Per il Comune di Catenanuova la dipendente Domenica Zinna, Resp.le Iv settore, autorizzata con delibera Giunta n. 04 del 21/01/2026, in seguito denominato anche "ente aderente";
- Per il Comune di Centuripe il Dott....., autorizzato con delibera Giunta n..... del, in seguito denominato anche "ente aderente";
- Per il Comune di Valguarnera il Dott....., autorizzato con delibera Giunta n..... del, in seguito denominato anche "ente aderente";
- Per il Comune di Villarosa il Dott....., autorizzato con delibera Giunta n..... del, in seguito denominato anche "ente aderente";

PREMESSO che:

- ai sensi dell'articolo 3-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, nel testo introdotto dalla legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113, gli enti locali possono organizzare e gestire, in forma aggregata, selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all'assunzione nei ruoli dell'amministrazione, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, per vari profili professionali e categorie;
- l'attivazione di tale strumento può avvenire anche in assenza del fabbisogno di personale approvato;
- l'ente deve risultare privo di graduatorie proprie in corso di validità per la medesima categoria e profilo;
- il comma 2, del citato articolo 3-bis, d.l. 80/2021, prevede espressamente l'approvazione di un apposito accordo per la disciplina dei rapporti e delle modalità di gestione delle selezioni;
- il Comune di Enna intende esercitare le funzioni di organizzazione di tali procedure selettive, nella qualità di Ente Capofila del Distretto Socio-Sanitario nr.22;
- RICHIAMATI gli artt. del Regolamento di disciplina delle procedure concorsuali, da ultimo modificato con deliberazione di G.C. n. del

Tutto ciò premesso e considerato, approvano il seguente accordo, composto da 10 articoli, come di seguito riportati.

Articolo 1

Finalità, ente capofila e fasi procedurali

1. L'obiettivo della presente procedura è quello di ridurre i tempi e semplificare le modalità di reclutamento del personale degli enti locali aderenti al presente accordo.
2. Il Comune di Enna svolge il ruolo di ente capofila.
3. A tale fine, il Comune di Enna e gli enti locali aderenti, soggetti alla disciplina del d.lgs. 267/2000 intendono avvalersi della facoltà prevista dall'art. 3-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 e successive modificazioni ed integrazioni (da ora solo: decreto), dando atto che il ruolo di ente capofila viene svolto dal Comune di Enna.
4. La procedura si svolgerà in due fasi:
 - a. FASE 1: formazione di elenchi di idonei da parte del Comune di Enna sui profili professionali individuati. Le sotto fasi sono: l'approvazione e pubblicazione del bando; lo svolgimento della selezione; l'approvazione dell'elenco degli idonei.
 - b. FASE 2: interpello sugli elenchi di idonei da parte del Comune di Enna o degli enti aderenti per l'assunzione di Funzionari Assistenti Sociali.
Le sotto fasi sono: l'approvazione dell'avviso di interpello da parte del Comune di Enna, la comunicazione dell'avviso agli idonei, l'acquisizione delle manifestazioni di interesse all'assunzione, la formazione ed approvazione della graduatoria finale, in caso di più manifestazioni di disponibilità, e l'assunzione del/i vincitore/i.

Articolo 2

Competenze e responsabilità

1. Per lo svolgimento delle selezioni uniche (Fase 1), finalizzate alla formazione di elenchi di idonei all'assunzione, il Comune di Enna potrà avvalersi delle proprie strutture interne, di personale in utilizzo congiunto degli enti locali aderenti (art. 23 del CCNL 16/11/2022), di società specializzate nel reclutamento e nella selezione del personale e/o avvalendosi del supporto e collaborazione di altri soggetti pubblici e privati. In ogni caso, il servizio non può essere completamente esternalizzato.
2. Per lo svolgimento della Fase 1, il Comune di Enna provvede ad approvare il bando della selezione, a svolgere la selezione, ad approvare l'elenco degli idonei e pubblicarlo sul proprio portale, a verificare a campione la veridicità delle dichiarazioni richieste nella domanda per la partecipazione alla stessa, ad effettuare gli aggiornamenti almeno annuali dell'elenco.
3. Nello svolgimento della Fase 2, resta di esclusiva competenza di ogni ente aderente e del Comune di Enna per le proprie assunzioni la verifica dell'assenza di proprie graduatorie valide per la stessa categoria e medesimi o analoghi profili professionali.
4. L'interpello tra i soggetti inseriti negli elenchi (comma 3 dell'art. 3 bis del decreto) viene approvato con determina dirigenziale del Comune di Enna per una durata minima di 15 giorni.
5. In presenza di più manifestazioni di disponibilità, il Comune di Enna provvederà alla formazione ed approvazione della graduatoria finale, sulla base dei punteggi attribuiti ad ogni candidato all'esito della selezione di cui alla Fase 1, e a procedere ad assumere il/i vincitore/i, e all'assegnazione all'ente proponente.
6. In materia di trasparenza, si applicano le disposizioni dell'articolo 19, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare, il Comune di Enna provvederà alle pubblicazioni relative alle selezioni degli idonei.
7. Sarà cura del Comune di Enna definire la procedura su piattaforma digitalizzata per l'acquisizione in modalità telematica delle candidature, lo svolgimento delle prove della Fase 1,

la gestione e aggiornamento degli elenchi degli idonei, la comunicazione degli interpelli e la raccolta delle candidature.

Articolo 3

Interpello e procedura di utilizzo dell'elenco degli idonei

1. Il Comune di Enna e gli enti aderenti, dopo la sottoscrizione del presente accordo, potranno richiedere al Comune di Enna, nella qualità di capofila del Distretto Socio-Sanitario 22, di esperire, ciascuno per le proprie assunzioni, un interpello rivolto ai soggetti compresi in uno specifico elenco formato dal Comune di Enna
2. Il Comune di Enna si impegna a pubblicare l'interpello dell'ente aderente in apposita sezione del proprio sito web Amministrazione Trasparente > Bandi di Concorso.
3. La comunicazione personale dell'interpello agli idonei è effettuata dal Comune di Enna, che provvede altresì alla raccolta delle manifestazioni di disponibilità all'assunzione e alla trasmissione dei nominativi all'ente aderente.
4. L'interpello prevede una selezione dei candidati che manifestano l'interesse, ovvero l'assunzione diretta se il numero di idonei che manifestano l'interesse è uguale al numero di posti da ricoprire. La nomina della commissione per la selezione dell'interpello spetta al Comune di Enna, per il quale valgono le stesse regole definite per la commissione delle selezioni uniche.
5. A conclusione dell'eventuale procedura selettiva, il Comune di Enna comunica all'ente aderente gli esiti al Comune proponente ed i nominativi dei soggetti che saranno assunti. Tali soggetti saranno cancellati dall'elenco degli idonei.

Articolo 4

La gestione degli elenchi di idonei

1. La gestione degli elenchi di idonei è di esclusiva competenza del Comune di Enna. Gli elenchi hanno una durata di tre anni dalla data della loro prima approvazione.
2. Al fine di garantire trasparenza ed imparzialità e tutela della privacy dei candidati, gli elenchi ed i relativi aggiornamenti verranno pubblicati con i dati personali pseudonomizzati nella sezione del sito web Amministrazione Trasparente> Bandi di concorso del Comune di Enna.
3. Il Comune di Enna, con cadenza almeno annuale, provvederà all'aggiornamento degli elenchi nel triennio di vigenza degli stessi al fine di mettere a disposizione degli enti aderenti un numero adeguato di candidati.
4. La graduatoria formata a seguito dell'interpello non potrà essere utilizzata da altri enti né per posti diversi da quello per cui lo stesso era stato bandito, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma.
In caso di rinuncia all'assunzione, recesso dal contratto o non superamento del periodo di prova, l'ente aderente potrà ricorrere ai successivi classificati nella graduatoria della relativa selezione per la copertura del posto.
5. Qualora si configurino le sopra elencate fattispecie, la cancellazione dall'elenco degli idonei avviene – sempre con determinazione dirigenziale del Comune di Enna – dal momento in cui si verificano le fattispecie di cui al comma 4.
6. Previo accordo tra i comuni del Distretto Socio-sanitario 22, e il consenso dei lavoratori interessati, si può procedere alla modifica della sede per la durata residua del contratto di lavoro. In caso di vacanza di posizioni di lavoro presso i Comuni del Distretto per i quali alcun altro Comune del Distretto propone l'utilizzo presso i Comuni vacanti, il Comune di Enna, in qualità di Comune capofila, che procedere all'assegnazione del personale, provvede a definire una diversa assegnazione delle figure professionali nei Comuni del Distretto Socio-sanitario 22.

Articolo 5

Rapporti finanziari

1. Le spese di funzionamento per la formazione degli elenchi (compensi componenti commissione, se dovuti; rimborsi per personale distaccato o assunto; affidamento incarichi a ditte specializzate; attività di supporto e collaborazione, eccetera), vengono finanziate mediante risorse vincolate provenienti da altri enti.
2. Competono al Comune di Enna le entrate derivanti dalla riscossione della tassa di concorso prevista nel proprio regolamento per la partecipazione alla selezione. Nessuna tassa di concorso sarà richiesta dall'ente aderente per la partecipazione alla seconda selezione.

Articolo 6

Durata, recesso

1. Il presente accordo è valido dalla data di sottoscrizione e fino al 31/12/2028, e può essere prorogato, con provvedimento espresso degli enti associati;
2. L'eventuale entrata di un ente in fase successiva a quella iniziale, si conclude, in ogni caso, alla data del 31/12/2028;
3. Il recesso di un ente prima della scadenza dell'accordo è possibile con un preavviso di almeno 30 giorni da inviarsi al Comune di Enna e vale dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di formalizzazione del recesso.

Articolo 7

Trattamento dati personali

1. Le parti del presente accordo, nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, provvederanno al trattamento dei dati personali strettamente necessari, adeguati e limitati a quanto necessario per le finalità di cui all'art. 2 dello stesso nel rispetto di quanto previsto dal Reg. UE/679/2016. Il trattamento dei dati personali sarà inoltre improntato ai principi di correttezza, liceità e tutela dei diritti degli interessati;
2. Le Parti, ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679, chiariscono che i rispettivi titolari del trattamento sono gli Enti firmatari del presente accordo. Inoltre, si informano reciprocamente che il trattamento dei dati personali conferiti ai fini della partecipazione al presente accordo, nonché quelli legati all'esecuzione del medesimo, saranno raccolti e trattati con modalità automatizzate ed informatizzate, saranno comunicati solo ai responsabili del trattamento incaricati della gestione del servizio in oggetto; non saranno trasferiti a paesi terzi, saranno conservati e trattati per il tempo strettamente necessario ad adempiere alle finalità del presente accordo.
3. Le parti si rendono reciprocamente noto che i candidati alle procedure selettive potranno esercitare tutti i diritti di cui all'art. 7 del d.lgs. 196/2003 e dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE n. 2016/679, in particolare, il diritto di richiedere l'accesso, la rettifica o la cancellazione dei dati trattati o la limitazione del loro trattamento. A tal fine le parti, previa lettura del presente articolo, dichiarano di aver ricevuto e perfettamente compreso l'informativa ed i relativi diritti, all'uopo prestando in uno alla sottoscrizione del presente accordo il pieno, consapevole ed incondizionato consenso al trattamento di tutti i propri dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati ai sensi degli artt. 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679.

4. Per quanto riguarda il trattamento di dati personali necessari per lo svolgimento delle funzioni di supporto agli Enti aderenti da parte del Comune di Enna oggetto del presente accordo, l'Ente provvede a nominare il Comune di Enna, nonché i soggetti esterni dei quali il Comune di Enna si avvale, quali responsabili esterni del trattamento dei dati. I riferimenti degli eventuali soggetti esterni saranno tempestivamente comunicati dal Comune di Enna con separate note. Analogamente, il Comune di Enna provvede a nominare l'ente aderente, nonché i soggetti esterni di cui si avvale, quali responsabili esterni del trattamento dei propri dati. I riferimenti degli eventuali soggetti esterni saranno tempestivamente comunicati dall'ente aderente al Comune di Enna.

Articolo 8 **Disposizioni di rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, si rinvia alle norme e alle disposizioni di legge applicabili in materia di reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni;
2. Eventuali modifiche e/o integrazioni al presente accordo potranno essere apportate su proposta formale degli enti aderenti e diventare efficaci dopo l'approvazione da parte del Comune di Enna

Articolo 9 **Contenziosi**

1. Gli enti locali e il Comune di Enna sono responsabili in via esclusiva degli atti e delle attività posti in essere per la gestione della fase di loro competenza così come definite nel presente accordo.
2. Per qualunque controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente accordo, le parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa.
3. Ove il tentativo di conciliazione non riuscisse, il foro competente in via esclusiva è quello di Enna.

Articolo 10 **Esenzione bollo e registrazione**

Il presente accordo viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale; non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art. 1 della tabella, parte II, del DPR n. 131/1986 ed è esente dall'imposta di bollo ai sensi del punto 16 della tabella B allegata al DPR n. 642/1972.

Letto, approvato e sottoscritto:

Data e luogo:

Per il Comune di Enna:

Data e luogo:

Per il Comune di _____


3. di disporre che l'utilizzo concreto del presente strumento assunzionale sarà di volta in volta stabilito con specifica deliberazione della Giunta Comunale, nel rispetto dei criteri di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa dell'ente;
4. di dichiarare, considerata l'urgenza di provvedere in merito, la deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44.

Il presente verbale dopo la lettura si sottoscrive


L'ASSESSORE ANZIANO



IL SINDACO



IL SEGRETARIO COMUNALE



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo pretorio on-line per consecutivi gg. 15
in data 22/03/2026

Il Responsabile della pubblicazione



Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione diviene esecutiva:

☐ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 12 comma 1 della L.R. n. 44/91;

☒ in data odierna perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. n. 44/91.

Catenanuova, 21-01-2026

IL SEGRETARIO COMUNALE

